

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA) ED IL
COMUNE DI VILLARICCA (NA) RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE
FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA (C.D.C.) AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D. LGS. N. 163/2006 E
S.M.I.**

L'anno (.....), addì del mese di
....., in

TRA

Dr. nato a il C.F.
..... il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di del Comune di Melito (NA) C.F., con sede
legale in del Comune ed ivi domiciliato in ragione della
sua carica, nonché in esecuzione della Delibera di Consiglio/Giunta Comunale n. ____
del

E

Dr. nato a il C.F.
..... il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di del Comune di C.F.
....., con sede legale in C.F.: ed
ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” dispone che “*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma*”.

- l'art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e

servizi da parte degli enti pubblici), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 1134, in vigore dal 19 agosto 2014, dispone “*Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

- a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Melito di Napoli (NA) e Villaricca (NA), di avviare la costituzione della Centrale di Committenza al fine di ridurre i costi delle relative strutture comunali nonché di valorizzare le professionalità nell'ambito delle risorse umane ivi presenti.

VISTO l'art. 30 T.U.E.L. il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1 - (Principi e finalità)

La premessa è da ritenere parte integrante e sostanziale di questo atto negoziale tramite il quale regolare i comportamenti organizzativi e di collaborazione tra le amministrazioni che ritualmente lo sottoscrivono. In forza al presente accordo i Comuni svolgeranno l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso la Centrale Unica di Committenza (C.d.C.) nel rispetto delle misure organizzative e risorse all'uopo necessarie di seguito indicate allo scopo di conseguire la gestione accentrata, snella e razionale dei procedimenti amministrativi in materia di appalti pubblici e dare attuazione alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. L'organizzazione e il funzionamento associato della Centrale di Committenza – C.d.C è finalizzata a perseguire:

1. maggiore celerità delle procedure di gara attraverso il modello fondato sull'unicità della struttura amministrativa e gestionale;
2. creare un'unità organizzativa gradualmente strutturata e specializzata nella conduzione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità delle procedure, in raccordo con la legislazione e giurisprudenza di settore;

3. ottimizzare l'uso flessibile delle risorse derivanti dalla concentrazione in un'unica struttura degli adempimenti di norma curati da una pluralità di stazioni appaltanti destinando risorse finanziarie alla formazione professionale del personale dedicato alle prestazioni e agli adempimenti di legge;
4. ottenere possibili economie di gestione mediante il sistema della programmazione concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e/o di interesse di più Enti;
5. perseguire obiettivi generali di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione del procedimento;
6. la condivisione della modulistica e dei processi amministrativi;
7. massima trasparenza nell'ambito delle attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici in conformità a quanto previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Articolo 2 - (Oggetto e durata)

1. È istituita, fra i Comuni sottoscrittori la presente convenzione, la Centrale di Committenza, di seguito denominata per brevità C.d.C., con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi alla realizzazione di opere/lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni, **di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), dalla redazione e pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito**, ove previsto dalla legge, fino all'aggiudicazione provvisoria.
2. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, adozione della determina a contrarre, ecc.) sia la fase che segue l'espletamento della procedura di gara (quali l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto, la consegna lavori/forniture/servizi, la direzione lavori/forniture/servizi, la contabilità, il collaudo ecc.).
3. Le funzioni di Ufficio di Centrale di Committenza e quindi di Comune capofila sono attribuite al Comune di Cervia.
4. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei comuni aderenti ed ha durata di triennale.
5. L'accordo potrà essere rinnovato per pari o diverso periodo, previo atto espresso e motivato delle parti.
7. È fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere comunicata all'altro Comune aderente con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui si intende far valere il recesso. Il recesso del singolo comune è consentito al termine di eventuali

procedimenti in corso già affidati alla C.d.C.

Articolo 3 - (Ambito di operatività della centrale di committenza)

1. La centrale di committenza cura le procedure per l'affidamento di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 163/2006, indipendentemente dalla procedura prescelta per l'affidamento, anche con riguardo agli affidamenti tramite cottimo fiduciario.

2. Sono comunque esclusi dalla competenza della centrale di committenza e restano gestiti direttamente dai singoli comuni i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali i singoli enti decideranno di procedere:

- a. mediante acquisizione tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 gestito da CONSIP s.p.a. ovvero gestito da altre centrali di committenza;
- b. mediante adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) ovvero mediante adesione alle convenzioni stipulate da altre centrali di committenza;
- c. mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d. mediante affidamento di contratti in presenza di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio.

3. Sono altresì esclusi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00.

Articolo – 4 (Normativa applicabile e Regolamenti interni)

Le attività espletate dalla centrale di committenza dei contratti pubblici è disciplinata dal decreto legislativo n. 163 del 2006, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Regolamento per gli affidamenti in economia approvati dai singoli Enti aderenti. Gli enti locali aderenti, al fine di garantire l'ottimale collegamento delle proprie strutture con la centrale di committenza, adottano tutte le modifiche che si renda necessario apportare ai propri regolamenti.

CAPO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo 5 - (Funzioni della centrale di committenza)

1. La centrale di committenza cura tutte le attività necessarie all'espletamento ed all'aggiudicazione provvisoria delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici richiesti dai Comuni aderenti.
2. La centrale di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a. collabora con gli enti locali aderenti ai fini della corretta ed esaustiva individuazione dei contenuti dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto (per LL.PP.) del capitolato d'onori (servizi e forniture) e dei contenuti degli eventuali atti aggiuntivi a carattere tecnico, garantendo la piena conformità degli stessi alla normativa vigente e il rispetto delle esigenze degli enti locali;
 - b. concerta, in collaborazione con gli enti locali aderenti, i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed il criterio di aggiudicazione;
 - c. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa concerta, in collaborazione con gli enti locali, i criteri di valutazione delle offerte con la relativa ponderazione;
 - d. redige, in collaborazione dei Comuni interessati, il bando, il disciplinare di gara, l'eventuale lettera di invito e la modulistica amministrativa necessaria a consentire agli operatori economici la partecipazione alla procedura di affidamento;
 - e. cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità preventiva dei bando di gara, ivi incluso l'invio agli operatori economici dell'eventuale lettera di invito;
 - f. nomina la commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della normativa vigente in materia;
 - g. acquisisce le offerte dei concorrenti e tutta la documentazione fatta pervenire nel corso della procedura di affidamento e ne cura la conservazione fino al completamento delle attività di propria competenza;
 - h. garantisce la conformità delle procedure al decreto legislativo n. 163/2006, al DPR n. 207/2010 e ad ogni altra disposizione in materia di procedimento di affidamento dei contratti pubblici;
 - i. dispone l'aggiudicazione provvisoria della procedura, redigendo i verbali di gara con le motivazioni della commissione;

- j. trasmette gli atti al dirigente/responsabile del settore del Comune che ha richiesto l'espletamento della gara ai fini dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva;
- k. in caso di anomalia dell'offerta comunica al RUP le offerte risultate anomale al fine di attivare la procedura prevista dagli articoli 87 e 88 del D. Lgs n. 163/2006 per la relativa verifica dell'anomalia. E' facoltà del RUP richiedere l'assistenza della commissione di gara della C.d.C. di verificare l'offerte o le offerte risultate anomale;
- l. provvede all'effettuazione dei controlli necessari a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva, comunicando l'esito al Responsabile del procedimento;
- m. supporta il responsabile del procedimento nelle comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006, fatta eccezione della comunicazione di cui al comma 5.b-ter dell'art. 79;
- n. provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli avvisi di aggiudicazione sui siti dei Comuni aderenti, ad eccezione dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- o. supporta il responsabile del procedimento nella cura dell'accesso agli atti della procedura ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- p. promuove attività di formazione continua per il personale dipendente degli enti locali aderenti, finalizzata al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra gli enti locali;
- q. trasmette a ciascun ente locale aderente la specifica rendicontazione delle eventuali spese previste per l'espletamento della procedura di gara (pubblicazione bando e avvisi, contributo ANAC), la cui materiale liquidazione rimane a carico del comune che ha richiesto l'espletamento della gara;

Articolo 6 - (Organizzazione della centrale di committenza)

1. La centrale di committenza ha sede presso il Comune di Melito di Napoli (NA), quale comune capofila.
2. In sede di prima applicazione la conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti individua il personale necessario al funzionamento della C.d.C. e ciascun aderente con propria delibera di Giunta Comunale provvede ad assegnare formalmente il proprio personale,

I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.

3. A regime, i comuni aderenti, mediante conferenza dei Sindaci, convengono di rendere l'Ufficio più strutturato e stabile per liberare i Comuni del loro carico funzionale di lavoro e semplificare le procedure di gara al fine di attuare gli atti di programmazione delle amministrazioni in materia di appalto/gare per lavori, forniture e servizi.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, i Comuni, con l'adesione al presente accordo individuano un proprio referente con competenze tecniche che, coordinati dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, predisporranno come << gruppo di lavoro >> il progetto organizzativo per lo sviluppo del servizio in questione e la disciplina regolamentare dello stesso. I tempi di attuazione e a regime saranno definiti nel progetto organizzativo.

Articolo 7 - (Rapporti finanziari)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che in base all'organigramma funzionale di cui all'articolo 6 nulla hanno a che pretendere per il momento in termini di risorse finanziarie all'altro Comune aderente.

Eventuali oneri finanziari saranno individuati e concordati successivamente tra i Comuni aderenti ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci in base agli atti organizzativi successivi;

2. Al fine del perseguimento degli scopi di cui al presente accordo, i Comuni metteranno a disposizione della Centrale, fin da ora, beni ed attrezzature nei limiti della propria disponibilità.

3. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC, nonché le eventuali ulteriori spese per la nomina di eventuale/i commissario/i esterno/i agli Enti aderenti ricadono a carico del Comune aderente richiedente la procedura di gara e devono essere previste/impegnate nella determinazione a contrattare.

4. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC, nonché le eventuali ulteriori spese per la nomina di eventuale/i commissario/i esterno/i agli Enti aderenti relative alle procedure di gara bandite nell'interesse di più Comuni aderenti, saranno proporzionalmente suddivise fra gli stessi, da stabilire preventivamente con la/le determinazione/i a contrattare.

Articolo 8 (Funzionamento della centrale di committenza)

1. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti documenti e dati:

a) per i lavori:

1. Progetto preliminare o definitivo o Esecutivo (in relazione alle necessità del caso), completi di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione, contenenti espressa indicazione dei costi da non assoggettare a ribasso d'asta, quali, ad es. oneri per la sicurezza, oneri per la manodopera, oneri di scarica, ect;
2. verbale di validazione del progetto;
3. delibera di Giunta o determinazione di approvazione del progetto messo in gara;
4. nominativo del R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL;
5. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
6. modalità di stipula del contratto, procedura di aggiudicazione, requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
7. nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa”, i criteri e sub criteri di valutazione con i relativi punteggi e sub punteggi. Gli stessi dovranno essere indicati nel capitolato speciale di appalto, oppure nella determinazione a trattare;
8. il Codice Unico di Progetto (CUP);
9. il Codice Identificativo Gara (CIG);
10. qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

Sarà cura del CdC predisporre una scheda modello contenete gli elementi previsti dal punto 4 al 10.

b) Per forniture o servizi:

- Capitolato d'oneri ed eventuali relativi allegati (quali ad es. il DUVRI ove necessario, perizia di spesa, ect), contenenti espressa indicazione dei costi da non assoggettare a ribasso d'asta, quali, ad es. oneri per la sicurezza, oneri per la manodopera, oneri di scarica, ect;
- nominativo del R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa. In particolare l'impegno di spesa dovrà comprendere le spese per pubblicazione obbligatoria, contributo a favore dell'ANAC, per eventuali affidamenti ad esperti esterni agli Enti aderenti ect;
- i requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa”, i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- il Codice Identificativo Gara (CIG);

- qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.
2. La C.d.C. provvede di norma entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti di cui sopra a predisporre schema di bando e disciplinare di gara o della lettera di invito che verrà inoltrata al/i Comune/i interessato/i al fine dell'adozione della determina a contrarre di cui all'art. art. 192 T.U.E.L. e art. 11 D.lgs. 163/2006, di approvazione, tra l'altro, dei predetti schemi. Entro 30 (salvo concordamento di tempistiche inferiori per motivi di urgenza), giorni dalla ricezione da parte del Comune/i interessato/i della determina a contrarre di cui sopra, la C.d.C. provvede ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.
 3. La redazione dei capitolati d'oneri relativi a forniture e servizi di interesse di due o più Comuni viene effettuata di concerto fra gli stessi e in collaborazione con la C.d.C.
 4. Nelle gare di esclusivo interesse di un solo Comune aderente gli atti di gara (bando, lettera di invito, disciplinare, ecc.) sono approvati e sottoscritti dal Dirigente/responsabile di Settore competente del Comune medesimo. Nelle gare di interesse dei due Comuni aderenti, gli atti di gara (bando, lettera di invito, disciplinare ecc.) sono approvati e sottoscritti dal Dirigente/responsabile del settore competente del Comune capofila.
 5. Nelle gare di interesse dei due Comuni aderenti, il Presidente di gara (per le procedure con il criterio del massimo ribasso), ovvero il Presidente delle commissioni giudicatrici (per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), è, di norma, il Dirigente/responsabile del Settore competente del Comune capofila. Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli altri componenti della commissione vengono scelti di concerto dai Comuni aderenti, fermo restando che almeno un membro deve appartenere al Comune capofila.

Articolo 9 - (Obblighi degli enti locali aderenti)

1. Ciascuno degli enti locali aderenti alla centrale di committenza cura lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. cura tutti gli adempimenti relativi alla programmazione dei contratti pubblici;
 - b. individua i lavori da realizzare nonché le forniture e i servizi da acquisire;
 - c. individua l'importo da porre a base d'asta e ne attesta la relativa copertura economica;
 - d. approva i progetti che costituiscono il presupposto dell'appalto;
 - e. individua la tipologia di ciascun contratto che deve essere affidato dalla centrale di committenza;
 - f. predisporre ed approva, in collaborazione con la centrale di committenza ove lo ritenga necessario, il capitolato d'oneri e l'eventuale modulistica tecnica

- necessaria a consentire agli operatori economici la partecipazione alla procedura di affidamento;
- g. predisporre il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h. acquisisce ogni autorizzazione preliminare eventualmente necessaria all'avvio del procedimento per l'affidamento del contratto;
 - i. adotta, nel rispetto del proprio ordinamento, la determina a contrarre di cui all'art. art. 192 T.U.E.L. art. 11 D.lgs. 163/2006 con la quale approva il bando e disciplinare di gara o la lettera di invito predisposti dalla C.d.C. e la trasmette alla C.d.C. stessa;
 - j. nomina il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli artt. 9, 272, 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il responsabile del procedimento effettua tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente, avvalendosi anche del supporto della centrale di committenza. Il RUP relativamente alla singola procedura di affidamento, svolge anche le funzioni di RUP per la C.d.C. alle questioni interpretative che interessano gli atti progettuali, quali ad esempio, capitolato speciale di appalto, capitolato d'onori, ect;
 - k. trasmette alla centrale di committenza la richiesta di indizione della procedura per l'affidamento del contratto;
 - l. assume il codice CIG e ove necessario il codice CUP;
 - m. individua nella C.d.C. i soggetti che procedono all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - n. concerta, in collaborazione con la C.d.C., i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed i criteri di valutazione delle offerte;
 - o. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa concerta con la C.d.C., i parametri di valutazione delle offerte con le relative specificazioni pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicando i criteri e sub criteri di valutazione e precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
 - p. invia alla C.d.C. ogni comunicazione utile allo svolgimento delle procedure di affidamento;
 - q. presenza le commissioni di gara nei limiti e modalità di cui all'articolo 84 del D. Lgs n. 163/2006;

- r. effettua, con il supporto del C.d.C., i controlli necessari a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva;
- s. adotta la determinazione di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria nonché di aggiudicazione definitiva e la trasmette alla C.d.C.;
- t. cura tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nonché quelli previsti dalla normativa sulla trasparenza, dal codice dei contratti nonché da eventuali ulteriori normative in materia;
- u. provvede all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- v. per le gare di diretto ed esclusivo interesse, provvede al pagamento del contributo AVCP;
- w. conserva la documentazione dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva in poi, così come trasmessa dalla C.d.C.;
- x. provvede alle comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- y. cura tutti gli adempimenti successivi alla dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Articolo 11 - (Contenzioso)

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza del Comune che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara. In caso di gara che interessa i due comuni aderenti la conferenza dei Sindaci definisce le modalità di gestione del contenzioso e del riparto dei relativi oneri

Articolo 12 - (Adesione nuovi Enti)

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla Centrale di committenza, va presentata al Comune Capofila. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposito atto della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 13 - (Disposizioni finali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con le fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 14- (Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto n. 16 della tabella atti esenti allegata al D.P.R. n. 642/72

Articolo 15 - (Definizione delle controversie, Foro competente)

Per tutte le controversie relative al presente atto, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché gli eventuali danni conseguenti, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute e decise dal giudice del competente Tribunale.

È esclusa la competenza arbitrale.

La sottoscrizione della presente convenzione avverrà mediante scrittura privata fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)

PER IL COMUNE DI VILLARICCA (NA)